

REGOLAMENTO (CE) N. 631/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2007/391/PESC, del 7 giugno 2007, del Consiglio che modifica la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 2002/960/PESC impone un embargo sulle esportazioni di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari verso la Somalia e vieta la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari in Somalia. Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio ⁽²⁾.

(2) Con la risoluzione 1744 (2007) [di seguito «UNSCR 1744 (2007)»], adottata il 20 febbraio 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha, tra l'altro, aggiunto ulteriori deroghe a dette misure restrittive per quanto riguarda la fornitura di armi e equipaggiamenti militari e la formazione e l'assistenza tecniche, nonché i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi, destinati unicamente a sostenere la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) oppure ad essere da questa utilizzate, e la fornitura di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza in Somalia, in conformità del processo politico previsto nella Carta costituzionale federale provvisoria somala, secondo quanto stipulato nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744 (2007).

⁽¹⁾ Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

(3) La posizione comune 2007/391/PESC modifica la posizione comune 2002/960/PESC per allineare le deroghe alle misure restrittive con l'UNSCR 1744 (2007). Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell'allegato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se ha appurato che tale finanziamento, consulenza, assistenza o formazione mira unicamente a sostenere la missione AMISOM di cui al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007) oppure ad essere da essa utilizzato;
- b) la fornitura di consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) l'autorità competente interessata ha appurato che tale consulenza, assistenza o formazione è destinata unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza, in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 della risoluzione 1744 (2007), e